*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 131° — Numero 31**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 7 febbraio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.**

## SOMMARIO

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 9**



90A0462

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 novembre 1989.

**Autorizzazione al comune di Faedis ad assumere, nel corso del 1989, un cuoco-bidello e un applicato amministrativo.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'onorevole avvocato Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 23 marzo 1989, n. 2219, del comune di Faedis (Udine), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un cuoco-bidello (quarta qualifica funzionale) e un applicato amministrativo (quarta qualifica funzionale) con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 36-*bis* del 12 maggio 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Faedis (Udine) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle pressanti esigenze prospettate dal comune di Faedis (Udine);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Faedis (Udine), è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, un cuoco-bidello (quarta qualifica funzionale) e un applicato amministrativo (quarta qualifica funzionale) con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 novembre 1989

*p.* Il Presidente del Consiglio dei Ministri
*Il Ministro per la funzione pubblica*
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1990*
*Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 191*

**90A0561**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 1989.

**Autorizzazione al comune di Colle di Mezzo ad assumere, nel corso del 1989, un netturbino, un bidello e un assistente scuola materna.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi

vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'onorevole avvocato Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 15 maggio 1989, n. 936, del comune di Colle di Mezzo (Chieti), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere tre unità di terza qualifica professionale, con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge n. 160/1988;

Ritenuto che con l'invio della situazione relativa all'organico, il comune di Colle di Mezzo ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Colle di Mezzo;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Colle di Mezzo (Chieti), è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, un netturbino (terza qualifica funzionale), un bidello (terza qualifica funzionale) e un assistente scuola materna (terza qualifica funzionale) con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge n. 160/1988.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1989

*p.* Il Presidente del Consiglio dei Ministri
*Il Ministro per la funzione pubblica*
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1990*
*Registro n. 1 Presidenza foglio n. 192*

**90A0562**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 1989.

**Autorizzazione al comune di S. Nicola La Strada ad assumere, nel corso del 1989, due vigili urbani.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadrien-

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'onorevole avvocato Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra

l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 15 settembre 1989, n. 1495, del comune di S. Nicola La Strada, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere due vincitori del concorso a vigile urbano (quinta qualifica funzionale) indetto il 1° giugno 1982;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 36-*bis* del 12 maggio 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di S. Nicola La Strada ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità del comune di S. Nicola La Strada tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di S. Nicola La Strada (Caserta) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, due vigili urbani (quinta qualifica funzionale), vincitori del concorso a vigile urbano indetto il 1° giugno 1982.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1989

*p.* Il Presidente del Consiglio dei Ministri
*Il Ministro per la funzione pubblica*
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1990*
*Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 180*

90A0563

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 gennaio 1990.

**Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero «Careggi» di Firenze.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 10/D di Firenze, in data 15 febbraio 1988, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero «Careggi» di Firenze, attività da effettuarsi a cura di sanitari di altre sedi già autorizzati al prelievo del predetto organo;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 10 marzo 1989;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero «Careggi» di Firenze è autorizzato alle attività di prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso il nuovo gruppo operatorio delle chirurgie generali/cardio-toraco-chirurgia del presidio ospedaliero «Careggi» di Firenze.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai sanitari del policlinico «S. Orsola» dell'unità sanitaria locale n. 28 di Bologna già autorizzati alle attività di prelievo e trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 13 novembre 1985:

Gozzetti prof. Giuseppe, direttore dell'istituto di clinica chirurgica II dell'Università degli studi di Bologna;

Cavallari prof. Antonino, professore associato di anatomia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna;

Mazziotti prof. Alighieri, professore associato di fisiopatologia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna;

Cunsolo prof. Antonio e Faenza prof. Alessandro, professori associati di chirurgia d'urgenza dell'Università degli studi di Bologna;

Mastrorilli dott. Mario, aiuto ospedaliero dell'istituto di clinica chirurgica II dell'Università degli studi di Bologna;

Bellusci dott. Roberto, Bragaglia dott. Romano, Fuga dott. Giovanni, Maldarizzi dott. Francesco, Principe dott. Alfonso e Spalaore dott. Renato, ricercatori universitari dell'istituto di clinica chirurgica II dell'Università degli studi di Bologna.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 10/D di Firenze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A0566

DECRETO 19 gennaio 1990

**Autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale «S. Carlo» di Potenza.**

## IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 2 di Potenza, in data 15 dicembre 1984, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale «S. Carlo» di Potenza;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 10 dicembre 1986;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale «S. Carlo» di Potenza è autorizzato alle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso il blocco operatorio centralizzato dell'ospedale «S. Carlo» di Potenza.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di rene debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Straziuso dott. Gennaro, primario della prima divisione di chirurgia d'urgenza dell'ospesale «S. Carlo» di Potenza;

Barbieri prof. Guido, primario della seconda divisione di chirurgia generale dell'ospedale «S. Carlo» di Potenza;

Minola dott. Giacomo, primario della divisione di nefrologia ed emodialisi dell'ospedale «S. Carlo» di Potenza.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 2 di Potenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1990

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

90A0567

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 gennaio 1990.

**Revisione generale degli estimi del catasto edilizio urbano.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 33, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 604, concernente, fra l'altro, la revisione degli estimi delle unità immobiliari urbane, nonché la variazione delle unità di misura della consistenza;

Visti gli articoli 28 e 29 del regolamento per la formazione del catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142;

Ritenuto che occorra provvedere alla attuazione della revisione degli estimi del catasto edilizio urbano mediante nuove tariffe nei casi di unità immobiliari a destinazione ordinaria e di nuove rendite catastali nei casi di unità immobiliari a destinazione speciale o particolare;

Visto il conforme parere della commissione censuaria centrale nella seduta del 19 ottobre 1989;

Decreta:

L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a procedere alla revisione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, che verranno stabilite sulla base del valore unitario di mercato, ordinariamente ritraibile.

Gli uffici tecnici erariali sono tenuti a sentire preventivamente in merito i comuni competenti per territorio.

Il valore unitario di mercato da porre a base per la determinazione delle tariffe nonché per le rendite catastali delle unità immobiliari a destinazione speciale o particolare, sarà determinato come media dei valori riscontrati nel biennio 1988-1989.

Le tariffe per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, saranno approvate con le procedure previste dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

I fondi necessari saranno resi disponibili negli ordinari capitoli di spesa dell'esercizio 1990.

Roma, addì 20 gennaio 1990

*Il Ministro:* FORMICA

90A0564

DECRETO 20 gennaio 1990.

**Revisione generale degli estimi del catasto terreni.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 24, 25, 29 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente, fra l'altro, la revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni;

Ritenuto che occorre provvedere alla attuazione della revisione generale degli estimi dei terreni mediante nuove tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa;

Visto il conforme parere espresso dalla commissione censuaria centrale nella seduta del 30 novembre 1989, con deliberazione n. 3660 in pari data;

Decreta:

L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a procedere alla revisione delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario dei terreni ed alla determinazione di nuove deduzioni fuori tariffa, secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, e contemplati dal testo unico delle leggi del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1527, dal regolamento del testo unico approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976.

Gli uffici tecnici erariali sono tenuti a sentire preventivamente nel merito i comuni competenti per territorio.

Alle quantità medie ordinarie dei prodotti e dei mezzi di produzione deve essere applicata, di norma, la media dei prezzi correnti nel biennio 1988-89. Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione soggetti ad andamenti di mercato particolarmente oscillanti è tuttavia consentito di far ricorso eccezionalmente ad un periodo di maggior durata ovvero ad uno solo degli anni del biennio, quando vi siano fondati motivi per ritenere che il riferimento alla media del biennio dia luogo a previsioni non congrue.

In ogni caso il costo del lavoro manuale, compreso quello prestato dallo stesso conduttore, deve essere computato sulla base della media delle tariffe salariali vigenti nel medesimo periodo.

Le tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario saranno approvate con le procedure previste dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

I fondi necessari saranno resi disponibili sugli ordinari capitoli di spesa a partire dall esercizio 1990

Roma, addì 20 gennaio 1990

*Il Ministro:* FORMICA

90A0565

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 gennaio 1990.

**Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Gruppo nazionale per la vulcanologia del Consiglio nazionale delle ricerche per l'espletamento dei compiti derivanti dall'individuazione di situazioni di pericolosità sul territorio nazionale.** (Ordinanza n. 1865/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938,

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Ravvisata la necessità di individuare tempestivamente le condizioni di pericolosità per le persone e i beni in zone in cui si verifichino fenomeni vulcanici per predisporre le opportune azioni connesse col presentarsi di situazioni di emergenza;

Considerata l'esigenza di disporre all'uopo sopralluoghi urgenti da parte degli esperti del Gruppo nazionale per la vulcanologia;

Ravvisata la necessità di determinare i compensi spettanti ai componenti il Gruppo nazionale per la vulcanologia per l'espletamento degli studi e delle verifiche necessarie all'individuazione delle fenomenologie predisponenti le situazioni di pericolo sopra menzionate;

Ritenuto opportuno ragguagliare in via analogica i predetti compensi a quelli previsti per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive integrazioni e modificazioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga a ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I compensi spettanti ai componenti il Gruppo nazionale per la vulcanologia per l'espletamento dei compiti sopranportati sono equiparati ai compensi spettanti a periti, consulenti tecnici e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 319.

I predetti compensi saranno commisurati al tempo con riferimento alla previsione di cui all'art. 4 della legge sopracitata.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1990

*Il Ministro:* LATTANZIO

90A0545

ORDINANZA 27 gennaio 1990.

**Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche per l'espletamento dei compiti derivanti dall'individuazione di situazioni di pericolosità sul territorio nazionale.** (Ordinanza n. 1866/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Ravvisata la necessita di individuare tempestivamente le condizioni di pericolosità per le persone e i beni in zone in cui si verifichino fenomeni sismici per predisporre le opportune azioni connesse col verificarsi di situazioni d'emergenza;

Considerata l'esigenza di disporre all'uopo sopralluoghi urgenti da parte degli esperti del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti;

Ravvisata la necessità di determinare i compensi spettanti ai componenti il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti per l'espletamento degli studi e delle verifiche necessarie all'individuazione delle fenomenologie predisponenti le situazioni di pericolo sopra menzionate;

Ritenuto opportuno ragguagliare in via analogica i predetti compensi a quelli previsti per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive integrazioni e modificazioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga a ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I compensi spettanti ai componenti il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti per l'espletamento dei compiti soprariportati sono equiparati ai compensi spettanti a periti, consulenti tecnici e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 319.

I predetti compensi saranno commisurati al tempo con riferimento alla previsione di cui all'art. 4 della legge sopracitata.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1990

*Il Ministro:* LATTANZIO

90A0546

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 5 ottobre 1989.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate con delibera della facoltà di medicina e chirurgia in data 24 giugno 1987 del senato accademico in data 27 luglio 1987 e del consiglio di amministrazione in data 28 luglio 1987;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decretà:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 189 a 191, relativi alla scuola di specializzazione in oftalmologia, sono soppressi.

Dopo l'art. 188 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordino della scuola predetta.

*Scuola di specializzazione in oftalmologia*

Art. 189. — È istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Università degli studi di Parma.

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica nel campo della oftalmologia con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

Art. 190. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 191. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia attraverso l'istituto policattedra di oftalmologia, l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni, l'istituto di microbiologia.

Art. 192. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 193. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

*a*) morfologia normale e patologia oculare;

*b*) fisiopatologia della visione;

*c*) semeiotica oculare;

*d*) patologia e clinica oculare;

*e*) chirurgia oftalmologica.

Art. 194. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

*a*) Morfologia normale e patologia oculare:
anatomia oculare;
embriologia e genetica oculare;
anatomia e istologia patologica.

*b*) Fisiopatologia della visione:
ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione;
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.

*c*) Semeiotica oculare:
semeiotica clinica e strumentale.

*d*) Patologia e clinica oculare:
oftalmologia;
oftalmologia pediatrica;
neurooftalmologia;
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologiche.

*e*) Chirurgia oftalmologica:
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.

Art. 195. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

*1° Anno*:

Morfologia normale e patologica oculare (ore 50):
anatomia oculare . . . . . . . . . . . ore 10
embriologia e genetica oculare. . . . » 10
anatomia e istologia patologica . . . » 30

Fisiopatologia della visione (ore 150):
ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione . . . . . . . . . . . . » 150

Semeiotica oculare (ore 200):
semeiotica clinica e strumentale . . . » 200

Monte ore elettivo: ore 400.

*2° Anno*:

Fisipatologia della visione (ore 50):
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica . . . . . . . . . . . . . . . . . . orc 50

Semeiotica oculare (ore 100):
semeiotica clinica e strumentale . . . » 100

Patologia e clinica oculare (ore 100):
oftalmologia . . . . . . . . . . . . . » 50
oftalmologia pediatrica . . . . . . . . » 25
neurooftalmologia . . . . . . . . . . . » 25

Chirurgia oftalmologica (ore 150):
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 75
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

*3° Anno*:

Patologia e clinica oculare (ore 200):
oftalmologia . . . . . . . . . . . . . . ore 150
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali . . . . . . . . . . . . . . . » 35
ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologica. . . . . . . . . . » 15

Chirurgia oftalmologica (ore 200):
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 100
chirugia del segmento posteriore dell'occhio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

*4° Anno*:

Patologia e clinica oculare (ore 100):
oftalmologia . . . . . . . . . . . . . . ore 100

Chirurgia oftalmologica (ore 300):
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 150
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 150

Monte ore elettivo. ore 400

Art. 196. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori:

prima clinica oculistica;

seconda clinica oculistica;

terza cattedra di ottica fisiopatologica;

ambulatorio generale di oculistica;

centro per il glaucoma;

centro per la retinopatia diabetica;

centro per l'elettrofisiologia clinica;

centro per malattie della cornea;

centro ortottico;

comparto operatorio;

ambulatorio per angiografia a fluorescenza;

ambulatorio per la ecotomografia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone un apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Parma, addì 5 ottobre 1989

*Il rettore:* PELOSIO

90A0550

## UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1989.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dai consigli delle facoltà di medicina veterinaria e di economia e commercio rispettivamente nelle sedute del 19 febbraio 1988 e del 29 marzo 1988;

Viste le delibere del senato accademico adottate nelle sedute del 25 marzo 1988 e del 10 maggio 1988;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione adottate nelle sedute del 18 aprile 1988 e del 23 maggio 1988;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle sedute del 22 luglio 1988, 16 settembre 1988 e 7 ottobre 1988;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 1076 e 1079 relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, afferente alla facoltà di medicina veterinaria, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1076. — Il numero degli iscritti è di venti per ogni anno e complessivamente di quaranta per l'intero corso di studio.

Art. 1079. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

*1° Anno:*

1) virologia ed elementi di igiene generale;

2) microbiologia generale veterinaria ed immunologia;

3) parassitologia veterinaria;

4) anatomia patologica delle malattie infettive.

*2° Anno:*

1) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria (malattie da batteri, microplasmi e rickttsie);

2) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria (malattie da protozoi);

3) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria (malattie da virus);

4) chemioterapia.

Art. 2.

Gli articoli da 1306 a 1315 relativi alla scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici, afferente alla facoltà di medicina veterinaria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

*Scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici*

Art. 1306. — È istituita la scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla facoltà di medicina veterinaria. La scuola ha lo scopo di approfondire e qualificare la preparazione teorico-pratica dei laureati in medicina veterinaria nel campo del controllo, condizionamento e recupero produttivo del patrimonio zootecnico, constatata la rilevante funzione economico e sociale rappresentata dall'incremento e dal miglioramento di tale importante risorsa nazionale.

La scuola si prefigge l'aggiornamento sulle più recenti tecnologie biologiche specifiche, in continua evoluzione e ormai definite nei risvolti applicativi con risultati di notevole interesse gestionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici.

Art. 1307. — La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 1308. — Ai sensi della normativa generale concorre al funzionamento della scuola la facoltà di medicina veterinaria.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 1309. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in medicina veterinaria che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 336 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 1310. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

*1° Anno:*

1) morfologia ed anatomia topografica degli apparati genitali maschile e femminile;

2) fisiologia ed endocrinologia delle funzioni sesstian e riproduttive femminili;

3) patologia ostetrico-ginecologica;

4) andrologia e andropatologia;

5) legislazione veterinaria nazionale e comunitaria,

ed inoltre un corso opzionale.

*2° Anno:*

1) genetica e miglioramento animale;

2) malattie infettive ed infestive in diretta attinenza con le funzioni sessuali e riproduttive;

3) anatomia patologica degli apparati genito-urinari;

4) accertamenti e diagnostica di laboratorio,

ed inoltre due corsi opzionali.

*3° Anno:*

1) clinica e terapia ostetrico-ginecologica;

2) basi scientifiche, metodologia e tecnica della inseminazione artificiale e dei trapianti ovulo-embrionali;

3) nozioni di alimentazione in relazione alle varie fasi della riproduzione;

4) tecnologia degli allevamenti,

ed inoltre due corsi opzionali.

I corsi opzionali saranno definiti dagli organi accademici in base alle esigenze e alle peculiari competenze.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento dell'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'esterno in laboratori universitari o extra-universitari.

Art. 1311. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici e privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 3.

Gli articoli da 1316 a 1324 relativi alla scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale, afferente alla facoltà di medicina veterinaria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

*Scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale*

Art. 1316. — È istituita la scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla facoltà di medicina veterinaria. La scuola ha lo scopo di dare ai laureati, mediante corsi teorici, esercitazioni pratiche e di laboratorio, una specifica preparazione nel settore della ispezione e della vigilanza sanitaria degli alimenti di origine animale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ispezione degli alimenti di origine animale.

Art. 1317. — La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinquanta per ciascun anno di corso per un totale di centocinquanta specializzandi.

Art. 1318. — Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola le facoltà di medicina veterinaria e di economia e commercio nonché i dipartimenti di patologia, profilassi ed ispezione degli alimenti e di strutture, funzioni e tecnologie biologiche. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 1319. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in medicina veterinaria, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 336 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 1320. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

*1° Anno:*

1) anatomia;

2) fisiopatologia;

3) approvvigionamento e conservazione degli alimenti di origine animale;

4) anatomia patologica;

5) elementi di diritto pubblico e di diritto veterinario,

ed inoltre un corso opzionale.

*2° Anno:*

1) biochimica e tossicologia degli alimenti di origine animale;

2) malattie infettive ed infestive;

3) metodologia clinica applicata agli animali da macello e produttori di latte;

4) microbiologia alimentare e diagnostica di laboratorio;

5) legislazione sanitaria sulle sostanze alimentari,

ed inoltre un corso opzionale.

*3° Anno:*

1) ispezione sanitaria delle carni fresche degli animali da macello e della selvaggina;

2) vigilanza della lavorazione e ispezione sanitaria dei prodotti dell'industria delle conserve di origine animale;

3) ispezione e controllo sanitario dei prodotti della pesca;

4) ispezione del latte e prodotti derivati e delle uova,

ed inoltre un corso opzionale.

I corsi opzionali saranno definiti dagli organi accademici in base alle esigenze ed alle peculiari competenze.

Art. 1321. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'esterno in laboratori universitari o extra-universitari.

Art. 1322. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 4.

Gli articoli da 1333 a 1343 relativi alla scuola di specializzazione in tecnologia avicola e patologia aviare, afferente alla facoltà di medicina veterinaria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

*Scuola di specializzazione in tecnologia avicola e patologia aviare*

Art. 1333. — È istituita la scuola di specializzazione in tecnologia avicola e patologia aviare presso l'Università di Napoli, afferente alla facoltà di medicina veterinaria.

La scuola ha lo scopo di approfondire ed aggroinare la preparazione dei laureati in medicina veterinaria, leando tecnici in grado di assolvere le complesse funzioni zootecnico-sanitarie e di tecnologie negli allevamenti avicoli.

La scuola rilascia il titolo di specialista in tecnologia avicola e patologia aviare.

Art. 1334. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore d'insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 1335. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina veterinaria ed il dipartimento di patologia, profilassi e ispezione degli alimenti.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 1336. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in medicina veterinaria che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 336 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, a quello richiesto nel comma precedente.

Art. 1337. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

*1° Anno:*

1) tecnologia avicola (biennale) I parte;

2) anatomia, istologia ed ombitologia dei volatili;

3) biochimica e fisiologia;

4) alimentazione e scienze degli alimenti dei volatili;

5) patologia generale applicata alla patologia aviare;

6) parassitologia e malattie parassitarie dei volatili;

7) patologia aviare (biennale) I parte (malattie da batteri e miceti - patologia da carenze e squilibri alimentari, da alimenti tossici e medicati - profilassi e polizia veterinaria),

ed inoltre due corsi opzionali.

*2° Anno:*

1) tecnologia avicola (biennale) II parte (approvvigionamenti dei prodotti avicoli);

2) allevamenti e riproduzione dei volatili;

3) organizzazione e conduzione degli allevamenti avicoli;

4) anatomia patologica ed ispezione dei prodotti avicoli;

5) microbiologia, immunologia e diagnostica di laboratorio applicata alla patologia aviare;

6) patologia aviare (biennale) II parte (malattie da virus - profilassi e polizia veterinaria),

ed inoltre due corsi opzionali.

Tutti i predetti insegnamenti afferiscono alla facoltà di medicina veterinaria.

I corsi opzionali saranno definiti dagli organi accademici in base alle esigenze ed alle peculiari competenze.

Art. 1338. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente la specializzazione, svolta all'esterno in laboratori universitari o extra-universitari.

Art. 1339. — L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 31 ottobre 1989

*Il rettore:* CILIBERTO

90A0571

## UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 16 dicembre 1989.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

### IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visa la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria relativa al riordino della scuola diretta a fini speciali per ortottisti-assistenti di oftalmologia approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 17 maggio 1988;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del giorno 18 febbraio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Gli articoli 401 e seguenti, relativi alla scuola diretta a fini speciali per ortottisti-assistenti di oftalmologia sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 401. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per ortottisti-assistenti in oftalmologia presso l'Università degli studi di Modena.

La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa teorico-pratica istruendo gli allievi sui problemi della motilità binoculare, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti strabici dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.

La scuola rilascia il diploma di ortottista-assistente in oftalmologia.

Art. 402. — Il corso di studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso per un totale di quindici studenti.

Art. 403. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di clinica oculistica.

Art. 404. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e della valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 405. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

*1° Anno:*

elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;
fisiologia dell'occhio, della motilità oculare, della visione binoculare;
ottica fisica e fisiopatologica;
ortottica;
psicologia infantile.

*2° Anno:*

elementi di patologia oculare;
elementi di neurooftalmologia;
nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;
ortottica.

*3° Anno:*

tecniche semeiologiche dell'apparato visivo (esame refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);
tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia, E.R.G., E.O.G., E.M.G., ecografia, retinografia e fluoroangiografia);
ortottica;
nozioni di riabilitazione sensomotoria nell'età infantile;
nozioni di medicina legale (*).

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 406. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica oculistica.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 407. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnata almeno sei mesi dalla data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, addì 16 dicembre 1989

*Il rettore:* VELLANI

90A0549

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Comunicato concernente la composizione del Governo**

Con proprio decreto in data 6 febbraio 1990, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica ha accettato le dimissioni dalla carica di Ministro del turismo e dello spettacolo rassegnate dal dott. Franco Carraro ed ha contestualmente nominato nella medesima carica l'on. Carlo Tognoli, deputato al Parlamento

90A0647

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984.**

Il giorno 31 gennaio 1990 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984.

In conformità all'art. 30, la convenzione è entrata in vigore il 1° febbraio 1990.

90A0575

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Revoca del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale «Encelin»**

Con decreto in data 20 gennaio 1990 è stato revocato il decreto ministeriale n. 204/S del 4 novembre 1989 relativo alla sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale «Encelin» (3 fiale mg 500, 1 fiala mg 1000, 2 flaconcini multidose ml 4 mg 1000, 3 flaconcini multidose ml 4 mg 1000 - codici 026016016, 026016028, 026016030 e 026016042), registrata a nome della ditta Laboratorio farmaco biologico Crosara S.p.a. - codice fiscale 01103160584, con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15.

Pertanto la richiamata specialità medicinale può nuovamente essere prodotta e posta in vendita, fermo restando il divieto di riammissione nel ciclo di distribuzione commerciale per i lotti prodotti anteriormente al 20 gennaio 1990.

90A0576

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Venegono, ricadenti nel territorio del comune di Lonate Ceppino.**

Giusta quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi presso l'ufficio del comune di Lonate Ceppino, della mappa relativa alle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone, ricadenti nel territorio del comune medesimo, circostanti l'aeroporto di Venegono.

Nel termine prescritto di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato al Ministro della difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto interministeriale 16 maggio 1985, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 145 del 21 giugno 1985.

90A0578

## MINISTERO DEL TESORO

**Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 gennaio 1990**

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 19 gennaio 1990, relativi alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro fissata per il 30 gennaio 1990, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novanta giorni con scadenza il 30 aprile 1990 è di L. 97,10, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 31 luglio 1990 è di L. 94,17 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 gennaio 1991, è di L. 88,65, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

90A0626

**Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° settembre 1993, al portatore**

A norma del decreto ministeriale 23 agosto 1989 (art. 14), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 1989, si rende noto che il 12 febbraio 1990 il magazzino Tesoro presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato effettuerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° settembre 1993.

90A0577

N. 22

**Corso dei cambi del 31 gennaio 1990 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1253 — | 1253 — | 1253,10 | 1253 — | 1253 — | 1253 — | 1253,010 | 1253 — | 1253 — | 1253 — |
| E.C.U. | 1516,150 | 1516,150 | 1516 — | 1516,150 | 1516,150 | 1516,150 | 1515,590 | 1516,150 | 1516,150 | 1516,15 |
| Marco tedesco | 742,700 | 742,700 | 743,10 | 742,700 | 742,700 | 742,700 | 743 — | 742,700 | 742,700 | 742,70 |
| Franco francese | 218,750 | 218,750 | 219,10 | 218,750 | 218,750 | 218,750 | 218,740 | 218,750 | 218,750 | 218,75 |
| Lira sterlina | 2103,50 | 2103,50 | 2106,50 | 2103,50 | 2103,50 | 2103,50 | 2103,740 | 2103,50 | 2103,50 | 2103,50 |
| Fiorino olandese | 659,100 | 659,100 | 659,50 | 659,100 | 659,100 | 659,100 | 659,240 | 659,100 | 659,100 | 659,10 |
| Franco belga | 35,534 | 35,534 | 35,56 | 35,534 | 35,534 | 35,534 | 35,535 | 35,534 | 35,534 | 35,53 |
| Peseta spagnola | 11,494 | 11,494 | 11,5175 | 11,494 | 11,494 | 11,494 | 11,495 | 11,494 | 11,494 | 11,49 |
| Corona danese | 192,180 | 192,180 | 192,30 | 192,180 | 192,180 | 192,18 | 192,140 | 192,180 | 192,180 | 192,18 |
| Lira irlandese | 1971,100 | 1971,100 | 1970 — | 1971,100 | 1971,100 | 1971,10 | 1970,400 | 1971,100 | 1971,100 | — |
| Dracma greca | 7,929 | 7,929 | 7,95 | 7,929 | 7,929 | 7,929 | 7,930 | 7,929 | 7,929 | — |
| Escudo portoghese | 8,446 | 8,446 | 8,45 | 8,446 | 8,446 | 8,44 | 8,446 | 8,446 | 8,446 | 8,44 |
| Dollaro canadese | 1050,700 | 1050,700 | 1051 — | 1050,700 | 1050,700 | 1050,70 | 1050,700 | 1050,700 | 1050,700 | 1050,70 |
| Yen giapponese | 8,663 | 8,663 | 8,66 | 8,663 | 8,663 | 8,663 | 8,661 | 8,663 | 8,663 | 8,66 |
| Franco svizzero | 837,020 | 837,020 | 839 — | 837,020 | 837,020 | 837,020 | 836,900 | 837,020 | 837,020 | 837,02 |
| Scellino austriaco | 105,500 | 105,500 | 105,65 | 105,500 | 105,500 | 105,500 | 105,510 | 105,500 | 105,500 | 105,50 |
| Corona norvegese | 192,430 | 192,430 | 192,75 | 192,430 | 192,430 | 192,430 | 192,430 | 192,430 | 192,430 | 192,43 |
| Corona svedese | 206,500 | 206,500 | 204,50 | 206,500 | 206,500 | 206,500 | 205,300 | 206,500 | 206,500 | 206,50 |
| Marco finlandese | 315,400 | 315,400 | 316 — | 315,400 | 315,400 | 315,400 | 314,150 | 315,400 | 315,400 | — |
| Dollaro australiano | 961,250 | 961,250 | 963 — | 961,250 | 961,250 | 961,25 | 962 — | 961,250 | 961,250 | 961,25 |

**Media dei titoli del 31 gennaio 1990**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 74,450 |
| Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90 | 100,950 |
| » 9% » » 1976-91 | 98,400 |
| » 10% » » 1977-92 | 97 — |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 100,925 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 92,500 |
| Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91 | 92,950 |
| » » » 22- 6-1987/91 | 91,625 |
| » » » 18- 3-1987/94 | 75,500 |
| » » » 21- 4-1987/94 | 75,625 |
| Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96 | 95,825 |
| Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92 | 98,575 |
| » » » 13,25% 18- 4-1987/92 | 101,525 |
| » » » 10% 18- 4-1987/92 | 95,675 |
| » » » 9,50% 19- 5-1987/92 | 94,475 |
| » » » 8,75% 18- 6-1987/93 | 90,975 |
| » » » 8,75% 17- 7-1987/93 | 99,075 |
| » » » 8,50% 19- 8-1987/93 | 90,450 |
| Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93 | 90,275 |
| » » » TR 2,5% 1983/93 | 85,950 |
| » » » Ind. 15- 7-1985/90 | 100,275 |
| » » » » 16- 8-1985/90 | 100,200 |
| » » » » 18- 9-1985/90 | 100,050 |
| » » » » 18-10-1985/90 | 100,025 |
| » » » » 1-11-1983/90 | 101 — |
| » » » » 18-11-1985/90 | 100,075 |
| » » » » 1-12-1983/90 | 101,125 |
| » » » » 18-12-1985/90 | 100,500 |
| » » » » 1- 1-1984/91 | 101,400 |
| » » » » 17- 1-1986/91 | 100,350 |
| » » » » 1- 2-1984/91 | 101,375 |
| » » » » 18- 2-1986/91 | 100,125 |
| » » » » 1- 3-1984/91 | 100,600 |
| » » » » 18- 3-1986/91 | 100,025 |

| Titolo | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. | 1- 4-1984/91 | 100,475 |
| » » » » | 1- 5-1984/91 | 100,500 |
| » » » » | 1- 6-1984/91 | 100,650 |
| » » » » | 1- 7-1984/91 | 100,600 |
| » » » » | 1- 8-1984/91 | 100,675 |
| » » » » | 1- 9-1984/91 | 100,300 |
| » » » » | 1-10-1984/91 | 100,250 |
| » » » » | 1-11-1984/91 | 100,350 |
| » » » » | 1-12-1984/91 | 100,200 |
| » » » » | 1- 1-1985/92 | 100,800 |
| » » » » | 1- 2-1985/92 | 100,225 |
| » » » » | 18- 4-1986/92 | 99,125 |
| » » » » | 19- 5-1986/92 | 98,075 |
| » » » » | 20- 7-1987/92 | 98,525 |
| » » » » | 19- 8-1987/92 | 98,350 |
| » » » » | 1-11-1987/92 | 98,175 |
| » » » » | 1-12-1987/92 | 98,225 |
| » » » » | 1- 1-1988/93 | 97,675 |
| » » » » | 1- 2-1988/93 | 97,625 |
| » » » » | 1- 3-1988/93 | 97,300 |
| » » » » | 1- 4-1988/93 | 97,275 |
| » » » » | 1- 5-1988/93 | 98,225 |
| » » » » | 1- 6-1988/93 | 99 — |
| » » » » | 18- 6-1986/93 | 96,125 |
| » » » » | 1- 7-1988/93 | 98,850 |
| » » » » | 17- 7-1986/93 | 96,200 |
| » » » » | 1- 8-1988/93 | 98,675 |
| » » » » | 19- 8-1986/93 | 95,800 |
| » » » » | 1- 9-1988/93 | 97,925 |
| » » » » | 18- 9-1986/93 | 95,675 |
| » » » » | 1-10-1988/93 | 97,725 |
| » » » » | 20-10-1986/93 | 96,075 |
| » » » » | 1-11-1988/93 | 98,125 |
| » » » » | 18-11-1986/93 | 96,850 |
| » » » » | 19-12-1986/93 | 97,150 |
| » » » » | 1- 1-1989/94 | 97,875 |
| » » » » | 1- 2-1989/94 | 98 — |
| » » » » | 1- 3-1989/94 | 97,525 |
| » » » » | 15- 3-1989/94 | 97,050 |
| » » » » | 1- 4-1989/94 | 97,075 |
| » » » » | 1-10-1987/94 | 97,700 |
| » » » » | 1- 2-1985/95 | 98,275 |
| » » » » | 1- 3-1985/95 | 94,200 |
| » » » » | 1- 4-1985/95 | 93,750 |
| » » » » | 1- 5-1985/95 | 93,850 |
| » » » » | 1- 6-1985/95 | 94,100 |
| » » » » | 1- 7-1985/95 | 94,325 |
| » » » » | 1- 8-1985/95 | 94,325 |
| » » » » | 1- 9-1985/95 | 94,525 |
| » » » » | 1-10-1985/95 | 94,875 |
| » » » » | 1-11-1985/95 | 95 — |
| » » » » | 1-12-1985/95 | 95,800 |
| » » » » | 1- 1-1986/96 | 95,075 |
| » » » » | 1- 1-1986/96 II | 95,925 |
| » » » » | 1- 2-1986/96 | 96,125 |
| » » » » | 1- 3-1986/96 | 96,125 |
| » » » » | 1- 4-1986/96 | 94,725 |
| » » » » | 1- 5-1986/96 | 93,875 |
| » » » » | 1- 6-1986/96 | 93,825 |
| » » » » | 1- 7-1986/96 | 94,625 |
| » » » » | 1- 8-1986/96 | 94,550 |
| » » » » | 1- 9-1986/96 | 93,575 |
| » » » » | 1-10-1986/96 | 93,725 |
| » » » » | 1-11-1986/96 | 92,925 |
| » » » » | 1-12-1986/96 | 93,100 |
| » » » » | 1- 1-1987/97 | 93,975 |
| » » » » | 1- 2-1987/97 | 93,625 |
| » » » » | 18- 2-1987/97 | 93,350 |
| » » » » | 1- 3-1987/97 | 93,250 |
| » » » » | 1- 4-1987/97 | 92,950 |
| » » » » | 1- 5-1987/97 | 92,425 |
| » » » » | 1- 6-1987/97 | 92,600 |
| » » » » | 1- 7-1987/97 | 93,025 |
| » » » » | 1- 8-1987/97 | 93,350 |
| » » » » | 1- 9-1987/97 | 96,125 |

| Titolo | Tasso | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Buoni Tesoro Pol. | 9,25% | 1- 2-1990 | 99,775 |
| » » » | 12,50% | 1- 2-1990 | 100 — |
| » » » | 9,15% | 1- 3-1990 | 99,675 |
| » » » | 10,50% | 1- 3-1990 | 99,700 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1990 | 100,050 |
| » » » | 10,50% | 15- 3-1990 | 99,550 |
| » » » | 9,15% | 1- 4-1990 | 99,375 |
| » » » | 10,50% | 1- 4-1990 | 99,475 |
| » » » | 12,00% | 1- 4-1990 | 100,025 |
| » » » | 10,50% | 15- 4-1990 | 99,425 |
| » » » | 9,15% | 1- 5-1990 | 99,425 |
| » » » | 10,50% | 1- 5-1990 Q | 99,925 |
| » » » | 10,50% | 1- 5-1990 B | 99,400 |
| » » » | 10,50% | 18- 5-1990 | 99,425 |
| » » » | 9,15% | 1- 6-1990 | 99,250 |
| » » » | 10,00% | 1- 6-1990 | 99,625 |
| » » » | 10,50% | 16- 6-1990 | 99,325 |
| » » » | 9,50% | 1- 7-1990 | 99,325 |
| » » » | 10,50% | 1- 7-1990 | 99,650 |
| » » » | 11,00% | 1- 7-1990 | 99,300 |
| » » » | 9,50% | 1- 8-1990 | 99,325 |
| » » » | 10,50% | 1- 8-1990 | 99,475 |
| » » » | 11,00% | 1- 8-1990 | 99,200 |
| » » » | 9,25% | 1- 9-1990 | 98,825 |
| » » » | 11,25% | 1- 9-1990 | 99 — |
| » » » | 11,50% | 1- 9-1990 | 99,200 |
| » » » | 9,25% | 1-10-1990 | 98,275 |
| » » » | 11,50% | 1-10-1990 | 99,350 |
| » » » | 11,50% | 1-10-1990 B | 99,175 |
| » » » | 9,25% | 1-11-1990 | 98,175 |
| » » » | 9,25% | 1-12-1990 | 98,200 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1991 | 101,550 |
| » » » | 11,50% | 1-11-1991 | 97,375 |
| » » » | 11,50% | 1-12-1991 | 97,425 |
| » » » | 9,25% | 1- 1-1992 | 94,525 |
| » » » | 9,25% | 1- 2-1992 | 94,525 |
| » » » | 11,00% | 1- 2-1992 | 96,175 |
| » » » | 9,15% | 1- 3-1992 | 94,125 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1992 | 97,900 |
| » » » | 9,15% | 1- 4-1992 | 94,250 |
| » » » | 11,00% | 1- 4-1992 | 95,225 |
| » » » | 12,50% | 1- 4-1992 | 97,875 |
| » » » | 12,50% | 18- 4-1992 | 97,725 |
| » » » | 9,15% | 1- 5-1992 | 94,600 |
| » » » | 11,00% | 1- 5-1992 | 95,050 |
| » » » | 12,50% | 1- 5-1992 | 97,750 |
| » » » | 12,50% | 17- 5-1992 | 97,650 |
| » » » | 9,15% | 1- 6-1992 | 95,225 |
| » » » | 10,50% | 1- 7-1992 | 97,200 |
| » » » | 11,50% | 1- 7-1992 | 96,225 |
| » » » | 11,50% | 1- 8-1992 | 95,725 |
| » » » | 12,50% | 1- 9-1992 | 97,600 |
| » » » | 12,50% | 1-10-1992 | 97,500 |
| » » » | 12,50% | 1- 2-1993 | 96,575 |
| » » » | 12,50% | 1- 7-1993 | 97,675 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1993 | 96,675 |
| » » » | 12,50% | 17-11-1993 | 96,575 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1994 | 96,900 |

| Titolo | Scadenza | Tasso | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Certificati credito Tesoro E.C.U. | 20-10-1983/90 | 11,50% | 100,075 |
| » » » » | 16- 7-1984/91 | 11,25% | 101,875 |
| » » » » | 21- 9-1987/91 | 8,75% | 95,750 |
| » » » » | 21- 3-1988/92 | 8,50% | 93,800 |
| » » » » | 26- 4-1988/92 | 8,50% | 93,550 |
| » » » » | 25- 5-1988/92 | 8,50% | 93,575 |
| » » » » | 22-11-1984/92 | 10,50% | 102,450 |
| » » » » | 22- 2-1985/93 | 9,60% | 98,750 |
| » » » » | 15- 4-1985/93 | 9,75% | 98,250 |
| » » » » | 22- 7-1985/93 | 9,00% | 95,700 |
| » » » » | 25- 7-1988/93 | 8,75% | 93,400 |
| » » » » | 28- 9-1988/93 | 8,75% | 95,150 |
| » » » » | 26-10-1988/93 | 8,65% | 93,825 |
| » » » » | 22-11-1985/93 | 8,75% | 95,025 |
| » » » » | 21- 2-1986/94 | 8,75% | 94,500 |
| » » » » | 25- 3-1987/94 | 7,75% | 89,850 |
| » » » » | 26- 5-1986/94 | 6,90% | 89,850 |
| » » » » | 28-11-1988/93 | 8,50% | 92,650 |
| » » » » | 28-12-1988/93 | 8,75% | 93,650 |
| » » » » | 19- 4-1989/94 | 9,90% | 97,600 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

90M31010

N. 23

**Corso dei cambi del 1° febbraio 1990 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1249,850 | 1249,850 | 1249,50 | 1249,850 | 1249,850 | 1249,85 | 1249,490 | 1249,850 | 1249,850 | 1249,85 |
| E.C.U. | 1515,850 | 1515,850 | 1517,50 | 1515,850 | 1515,850 | 1515,85 | 1515,850 | 1515,850 | 1515,850 | 1515,85 |
| Marco tedesco | 743,160 | 743,160 | 742,60 | 743,160 | 743,160 | 743,16 | 743,100 | 743,160 | 743,160 | 743,16 |
| Franco francese | 218,770 | 218,770 | 219,20 | 218,770 | 218,770 | 218,77 | 218,780 | 218,770 | 218,770 | 218,77 |
| Lira sterlina | 2101,850 | 2101,850 | 2103 — | 2101,850 | 2101,850 | 2101,85 | 2101,550 | 2101,850 | 2101,850 | 2101,85 |
| Fiorino olandese | 659,160 | 659,160 | 659,75 | 659,160 | 659,160 | 659,16 | 659,260 | 659,160 | 659,160 | 659,16 |
| Franco belga | 35,558 | 35,558 | 35,58 | 35,558 | 35,558 | 35,558 | 35,561 | 35,558 | 35,558 | 35,55 |
| Peseta spagnola | 11,519 | 11,519 | 11,55 | 11,519 | 11,519 | 11,519 | 11,519 | 11,519 | 11,519 | 11,51 |
| Corona danese | 192,200 | 192,200 | 192,30 | 192,200 | 192,200 | 192,20 | 192,160 | 192,200 | 192,200 | 192,20 |
| Lira irlandese | 1970,300 | 1970,300 | 1972 — | 1970,300 | 1970,300 | 1970,30 | 1971 — | 1970,300 | 1970,300 | — |
| Dracma greca | 7,925 | 7,925 | 7,9450 | 7,925 | 7,925 | — | 7,922 | 7,925 | 7,925 | — |
| Escudo portoghese | 8,445 | 8,445 | 8,45 | 8,445 | 8,445 | 8,445 | 8,441 | 8,445 | 8,445 | 8,44 |
| Dollaro canadese | 1053,300 | 1053,300 | 1053 — | 1053,300 | 1053,300 | 1053,30 | 1053 — | 1053,300 | 1053,300 | 1053,30 |
| Yen giapponese | 8,630 | 8,630 | 8,65 | 8,630 | 8,630 | 8,63 | 8,630 | 8,630 | 8,630 | 8,63 |
| Franco svizzero | 835,200 | 835,200 | 834 — | 835,200 | 835,200 | 835,20 | 835,060 | 835,200 | 835,200 | 835,20 |
| Scellino austriaco | 105,548 | 105,548 | 105,50 | 105,548 | 105,548 | 105,548 | 105,550 | 105,548 | 105,548 | 105,54 |
| Corona norvegese | 192,470 | 192,470 | 192,50 | 192,470 | 192,470 | 192,47 | 192,600 | 192,470 | 192,470 | 192,47 |
| Corona svedese | 207,060 | 207,060 | 204,50 | 207,060 | 207,060 | 207,06 | 207 — | 207,060 | 207,060 | 207,06 |
| Marco finlandese | 315,600 | 315,600 | 315,50 | 315,600 | 315,600 | 315,60 | 314,770 | 315,600 | 315,600 | — |
| Dollaro australiano | 961,500 | 961,500 | 961 — | 961,500 | 961,500 | 961,50 | 960,300 | 961,500 | 961,500 | 961,60 |

**Media dei titoli del 1° febbraio 1990**

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 74,075 |
| Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90 | 100,950 |
| » 9% » » 1976-91 | 99,700 |
| » 10% » » 1977-92 | 98,100 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 101 — |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 92,700 |
| Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91 | 91,950 |
| » » » 22- 6-1987/91 | 91,600 |
| » » » 18- 3-1987/94 | 74,900 |
| » » » 21- 4-1987/94 | 74,900 |
| Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96 | 92,525 |
| Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92 | 98,525 |
| » » » 13,25% 18- 4-1987/92 | 101,525 |
| » » » 10% 18- 4-1987/92 | 95,600 |
| » » » 9,50% 19- 5-1987/92 | 94,475 |
| » » » 8,75% 18- 6-1987/93 | 90,975 |
| » » » 8,75% 17- 7-1987/93 | 99,075 |
| » » » 8,50% 19- 8-1987/93 | 90,425 |
| Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93 | 90,275 |
| » » » TR 2,5% 1983/93 | 85,875 |
| » » » Ind. 15- 7-1985/90 | 100,250 |
| » » » » 16- 8-1985/90 | 100,175 |
| » » » » 18- 9-1985/90 | 100,050 |
| » » » » 18-10-1985/90 | 100,050 |
| » » » » 1-11-1983/90 | 100,950 |
| » » » » 18-11-1985/90 | 100,075 |
| » » » » 1-12-1983/90 | 101,150 |
| » » » » 18-12-1985/90 | 100,525 |
| » » » » 1- 1-1984/91 | 101,400 |
| » » » » 17- 1-1986/91 | 100,350 |
| » » » » 1- 2-1984/91 | 101,375 |
| » » » » 18- 2-1986/91 | 100,175 |
| » » » » 1- 3-1984/91 | 100,575 |
| » » » » 18- 3-1986/91 | 100 — |

| Titolo | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. | 1- 4-1984/91 | 100.425 |
| » » » » | 1- 5-1984/91 | 100,475 |
| » » » » | 1- 6-1984/91 | 100.650 |
| » » » » | 1- 7-1984/91 | 100.625 |
| » » » » | 1- 8-1984/91 | 100.500 |
| » » » » | 1- 9-1984/91 | 100,300 |
| » » » » | 1-10-1984/91 | 100,275 |
| » » » » | 1-11-1984/91 | 100,325 |
| » » » » | 1-12-1984/91 | 100,225 |
| » » » » | 1- 1-1985/92 | 100,800 |
| » » » » | 1- 2-1985/92 | 100,225 |
| » » » » | 18- 4-1986/92 | 99,200 |
| » » » » | 19- 5-1986/92 | 98,100 |
| » » » » | 20- 7-1987/92 | 98,575 |
| » » » » | 19- 8-1987/92 | 98,575 |
| » » » » | 1-11-1987/92 | 98,150 |
| » » » » | 1-12-1987/92 | 98,225 |
| » » » » | 1- 1-1988/93 | 97,700 |
| » » » » | 1- 2-1988/93 | 97,625 |
| » » » » | 1- 3-1988/93 | 97,325 |
| » » » » | 1- 4-1988/93 | 97,275 |
| » » » » | 1- 5-1988/93 | 98,225 |
| » » » » | 1- 6-1988/93 | 98,925 |
| » » » » | 18- 6-1986/93 | 96,225 |
| » » » » | 1- 7-1988/93 | 98,850 |
| » » » » | 17- 7-1986/93 | 96,200 |
| » » » » | 1- 8-1988/93 | 98,775 |
| » » » » | 19- 8-1986/93 | 95,900 |
| » » » » | 1- 9-1988/93 | 97,900 |
| » » » » | 18- 9-1986/93 | 95,725 |
| » » » » | 1-10-1988/93 | 97,775 |
| » » » » | 20-10-1986/93 | 96,100 |
| » » » » | 1-11-1988/93 | 98,225 |
| » » » » | 18-11-1986/93 | 96,825 |
| » » » » | 19-12-1986/93 | 97,225 |
| » » » » | 1- 1-1989/94 | 97,875 |
| » » » » | 1- 2-1989/94 | 97,975 |
| » » » » | 1- 3-1989/94 | 97,575 |
| » » » » | 15- 3-1989/94 | 97,025 |
| » » » » | 1- 4-1989/94 | 97,100 |
| » » » » | 1-10-1987/94 | 97,725 |
| » » » » | 1- 2-1985/95 | 98,300 |
| » » » » | 1- 3-1985/95 | 94,250 |
| » » » » | 1- 4-1985/95 | 93,800 |
| » » » » | 1- 5-1985/95 | 93,850 |
| » » » » | 1- 6-1985/95 | 94,125 |
| » » » » | 1- 7-1985/95 | 95,125 |
| » » » » | 1- 8-1985/95 | 94,375 |
| » » » » | 1- 9-1985/95 | 94,525 |
| » » » » | 1-10-1985/95 | 94,875 |
| » » » » | 1-11-1985/95 | 95,025 |
| » » » » | 1-12-1985/95 | 95,825 |
| » » » » | 1- 1-1986/96 | 95,875 |
| » » » » | 1- 1-1986/96 II | 95,975 |
| » » » » | 1- 2-1986/96 | 96,075 |
| » » » » | 1- 3-1986/96 | 94,875 |
| » » » » | 1- 4-1986/96 | 94 — |
| » » » » | 1- 5-1986/96 | 93,925 |
| » » » » | 1- 6-1986/96 | 94,675 |
| » » » » | 1- 7-1986/96 | 94,625 |
| » » » » | 1- 8-1986/96 | 93,625 |
| » » » » | 1- 9-1986/96 | 93,675 |
| » » » » | 1-10-1986/96 | 92,925 |
| » » » » | 1-11-1986/96 | 93,075 |
| » » » » | 1-12-1986/96 | 93,950 |
| » » » » | 1- 1-1987/97 | 93,650 |
| » » » » | 1- 2-1987/97 | 93,375 |
| » » » » | 18- 2-1987/97 | 93,225 |
| » » » » | 1- 3-1987/97 | 92,975 |
| » » » » | 1- 4-1987/97 | 92,425 |
| » » » » | 1- 5-1987/97 | 92,575 |
| » » » » | 1- 6-1987/97 | 92,950 |
| » » » » | 1- 7-1987/97 | 93,300 |
| » » » » | 1- 8-1987/97 | 92,900 |
| » » » » | 1- 9-1987/97 | 96,025 |

| Titolo | Tasso | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Buoni Tesoro Pol. | 9,15% | 1- 3-1990 | 99,725 |
| » » » | 10,50% | 1- 3-1990 | 99,700 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1990 | 100,050 |
| » » » | 10,50% | 15- 3-1990 | 99,600 |
| » » » | 9,15% | 1- 4-1990 | 99,375 |
| » » » | 10,50% | 1- 4-1990 | 99,475 |
| » » » | 12,00% | 1- 4-1990 | 100,025 |
| » » » | 10,50% | 15- 4-1990 | 99,475 |
| » » » | 9,15% | 1- 5-1990 | 99,425 |
| » » » | 10,50% | 1- 5-1990 Q | 99,925 |
| » » » | 10,50% | 1- 5-1990 B | 99,400 |
| » » » | 10,50% | 18- 5-1990 | 99,400 |
| » » » | 9,15% | 1- 6-1990 | 99,250 |
| » » » | 10,00% | 1- 6-1990 | 99,675 |
| » » » | 10,50% | 16- 6-1990 | 99,325 |
| » » » | 9,50% | 1- 7-1990 | 99,375 |
| » » » | 10,50% | 1- 7-1990 | 99,650 |
| » » » | 11,00% | 1- 7-1990 | 99,300 |
| » » » | 9,50% | 1- 8-1990 | 99,300 |
| » » » | 10,50% | 1- 8-1990 | 99,350 |
| » » » | 11,00% | 1- 8-1990 | 99,225 |
| » » » | 9,25% | 1- 9-1990 | 98,800 |
| » » » | 11,25% | 1- 9-1990 | 99,025 |
| » » » | 11,50% | 1- 9-1990 | 99,200 |
| » » » | 9,25% | 1-10-1990 | 98,275 |
| » » » | 11,50% | 1-10-1990 | 99,325 |
| » » » | 11,50% | 1-10-1990 B | 99,150 |
| » » » | 9,25% | 1-11-1990 | 98,200 |
| » » » | 9,25% | 1-12-1990 | 98,275 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1991 | 101,550 |
| » » » | 11,50% | 1-11-1991 | 97,375 |
| » » » | 11,50% | 1-12-1991 | 97,425 |
| » » » | 9,25% | 1- 1-1992 | 94,500 |
| » » » | 9,25% | 1- 2-1992 | 94,475 |
| » » » | 11,00% | 1- 2-1992 | 96,175 |
| » » » | 9,15% | 1- 3-1992 | 94,125 |
| » » » | 12,50% | 1- 3-1992 | 97,825 |
| » » » | 9,15% | 1- 4-1992 | 94,125 |
| » » » | 11,00% | 1- 4-1992 | 95,225 |
| » » » | 12,50% | 1- 4-1992 | 97,875 |
| » » » | 12,50% | 18- 4-1992 | 97,700 |
| » » » | 9,15% | 1- 5-1992 | 94,450 |
| » » » | 11,00% | 1- 5-1992 | 95,050 |
| » » » | 12,50% | 1- 5-1992 | 97,750 |
| » » » | 12,50% | 17- 5-1992 | 97,650 |
| » » » | 9,15% | 1- 6-1992 | 95,075 |
| » » » | 10,50% | 1- 7-1992 | 97,500 |
| » » » | 11,50% | 1- 7-1992 | 96,175 |
| » » » | 11,50% | 1- 8-1992 | 95,600 |
| » » » | 12,50% | 1- 9-1992 | 97,500 |
| » » » | 12,50% | 1-10-1992 | 97,525 |
| » » » | 12,50% | 1- 2-1993 | 96,600 |
| » » » | 12,50% | 1- 7-1993 | 96,625 |
| » » » | 12,50% | 1-11-1993 | 96,600 |
| » » » | 12,50% | 17-11-1993 | 96,575 |
| » » » | 12,50% | 1- 1-1994 | 96,725 |

| Titolo | Scadenza | Tasso | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Certificati credito Tesoro E.C.U. | 20-10-1983/90 | 11,50% | 100,075 |
| » » » » | 16- 7-1984/91 | 11,25% | 101,450 |
| » » » » | 21- 9-1987/91 | 8,75% | 95,725 |
| » » » » | 21- 3-1988/92 | 8,50% | 93,725 |
| » » » » | 26- 4-1988/92 | 8,50% | 93,475 |
| » » » » | 25- 5-1988/92 | 8,50% | 93,600 |
| » » » » | 22-11-1984/92 | 10,50% | 102,425 |
| » » » » | 22- 2-1985/93 | 9,60% | 98,650 |
| » » » » | 15- 4-1985/93 | 9,75% | 98,250 |
| » » » » | 22- 7-1985/93 | 9,00% | 95,875 |
| » » » » | 25- 7-1988/93 | 8,75% | 93,150 |
| » » » » | 28- 9-1988/93 | 8,75% | 94,925 |
| » » » » | 26-10-1988/93 | 8,65% | 93,750 |
| » » » » | 22-11-1985/93 | 8,75% | 95,175 |
| » » » » | 21- 2-1986/94 | 8,75% | 94,650 |
| » » » » | 25- 3-1987/94 | 7,75% | 89,975 |
| » » » » | 26- 5-1986/94 | 6,90% | 89,825 |
| » » » » | 28-11-1988/93 | 8,50% | 92,550 |
| » » » » | 28-12-1988/93 | 8,75% | 93,525 |
| » » » » | 19- 4-1989/94 | 9,90% | 97,600 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

90M01020

# MINISTERO DELL'INTERNO

## 89° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262 10.C.N.. B. sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89 e n. 7/90, i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **6218** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RUGER» MOD. GP-100 BLUE 3
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76
Lunghezza dell'arma: MM. 215
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA LICENZA DI VENDITA ARMI COMUNI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

*Nota* — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione doppia azione «RUGER» mod. GP-100 Inox cal. 357 Magnum (canna mm 76).

---

N. **6219** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «PARKER HALE» MOD. 1100 LW (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1092
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZAZIONE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA LICENZA DI VENDITA ARMI COMUNI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

---

N. **6220** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «PARKER HALE» MOD. 2600 MIDLAND (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1092
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA LICENZA DI VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **6221** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «PARKER HALE» MOD. 2600 MIDLAND (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1092
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA LICENZA DI VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

---

N. **6222** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «PARKER HALE» MOD. 2600 MIDLAND (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1092
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA LICENZA DI VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

---

N. **6223** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «PARKER HALE» MOD. 2600 MIDLAND (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1092
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA LICENZA DI VENDITA ARMI
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

---

N. **6224** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. K 77/22 RS INOX (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 508
Lunghezza dell'arma: MM. 996
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6225 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77 MARK II
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 508
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

---

N. 6226 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77 RSI (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22/250
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

---

N. 6227 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77 RSI (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

---

N. 6228 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77 RSI (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6229 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RUGER» MOD. MARK II GOVERNMENT TARGET (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 177
Lunghezza dell'arma: MM. 282
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6230 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «NORTH AMERICAN ARMS» MOD. MMT INOX
Calibro: 22 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 101
Lunghezza dell'arma: MM. 162
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 6231 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «I.A.I. IRWINDALE ARMS INC.» MOD. GOVERNMENT
Calibro: 10
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 215
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6232 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «I.A.I. IRWINDALE ARMS INC.» MOD. HARDBALLER
Calibro: 10
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 215
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6233 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «I.A.I. IRWINDALE ARMS INC.» MOD. HARDBALLER
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 215
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

---

N. 6234 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «I.A.I. IRWINDALE ARMS INC.» MOD. HARDBALLER LONG SLIDE
Calibro: 10
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 178
Lunghezza dell'arma: MM. 266
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

---

N. 6235 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2618-C-79 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «BBM» MOD. BRUNI 92
Calibro: MM. 8 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 133 CON PROLUNGA MM. 163
Lunghezza dell'arma: MM. 220 CON PROLUNGA MM. 250
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRIGERIO PAOLO PRODUTTORE PER CONTO DELLA DITTA «BRUNI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

---

N. 6236 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2618-C-79 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «BBM» MOD. BRUNI 92
Calibro: 9 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 133 CON PROLUNGA MM. 163
Lunghezza dell'arma: MM. 220 CON PROLUNGA MM. 250
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRIGERIO PAOLO PRODUTTORE PER CONTO DELLA DITTA «BRUNI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. 6237 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2618-C-79 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «BBM» MOD. ME 99 ARMY
Calibro: 8 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 133 CON PROLUNGA MM. 163
Lunghezza dell'arma: MM. 220 CON PROLUNGA MM. 250
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRIGERIO PAOLO PRODUTTORE PER CONTO DELLA DITTA «BRUNI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 14

N. 6238 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2618-C-79 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «BBM» MOD. ME 99 ARMY
Calibro: MM. 9 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 133 CON PROLUNGA MM. 163
Lunghezza dell'arma: MM. 220 CON PROLUNGA MM. 250
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRIGERIO PAOLO PRODUTTORE PER CONTO DELLA DITTA «BRUNI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 14

N. 6239 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HENRI DUMOULIN ET FILS» MOD. IMPERIAL MAGNUM
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1250
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6240 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HENRI DUMOULIN ET FILS» MOD. IMPERIAL MAGNUM
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1250
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6241 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HENRI DUMOULIN ET FILS» MOD. IMPERIAL MAGNUM
Calibro: 378 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1250
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

---

N. 6242 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HENRI DUMOULIN ET FILS» MOD. IMPERIAL MAGNUM
Calibro: 404 JEFFEREY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1220
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

---

N. 6243 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HENRI DUMOULIN ET FILS» MOD. IMPERIAL MAGNUM
Calibro: 416 RIGBY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1220
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

---

N. 6244 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HENRI DUMOULIN ET FILS» MOD. IMPERIAL MAGNUM
Calibro: 460 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1250
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **6245** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HENRI DUMOULIN ET FILS» MOD. IMPERIAL MAGNUM
Calibro: 505 GIBBS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1220
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

---

N. **6246** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER WERKE» MOD. MAUSER 66 S
Calibro: 257 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore - serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

---

N. **6247** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER WERKE» MOD. MAUSER 66 S
Calibro: 270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore - serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

---

N. **6248** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 90
Calibro: 12/12/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

*Nota* — L'arma può essere denominata anche mod. 95.

N. **6249** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2963-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 90
Calibro: 12/12/5,6 × 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

*Nota* — L'arma può essere denominata anche mod. 95.

---

N. **6250** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 90
Calibro: 12/12/7 × 65 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

*Nota* — L'arma può essere denominata anche mod. 95.

---

N. **6251** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 90
Calibro: 12/12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

*Nota* — L'arma può essere denominata anche mod. 95.

---

N. **6252** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 90
Calibro: 12/12/30-06
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

*Nota* — L'arma può essere denominata anche mod. 95.

N. 6253 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 90 K
Calibro: 12/12/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

*Nota* — L'arma può essere denominata anche mod. 95 K.

---

N. 6254 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 90 K
Calibro: 12/12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

*Nota* — L'arma può essere denominata anche mod. 95 K.

---

N. 6255 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 90 K
Calibro: 12/12/7 × 65 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

*Nota* — L'arma può essere denominata anche mod. 95 K.

---

N. 6256 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 90 K
Calibro: 12/12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

*Nota* — L'arma può essere denominata anche mod. 95 K.

N. **6257** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 90 K
Calibro: 12/12/30-06
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

*Nota* — L'arma può essere denominata anche mod. 95 K.

---

N. **6258** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «MERKEL» MOD. 90
Calibro: 20 MAGNUM/20 MAGNUM 6,5 × 57 R
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

*Nota* — L'arma può essere denominata anche mod. 95.

---

N. **6259** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4259-C-81 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «CASARTELLI CARLO» MOD. SCOZIA
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CASARTELLI CARLO TITOLARE DELLA LICENZA DI FABBRICAZIONE
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

---

N. **6260** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9251-C-89 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «GITTI GIUSEPPE» MOD. SAFARI EXPRESS
Calibro: 458 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GITTI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA OMONIMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 6261 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2584-C-79 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TANFOGLIO GIUSEPPE» MOD. GT 23
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 90
Lunghezza dell'arma: MM. 162
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO MASSIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TANFOGLIO GIUSEPPE»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

---

N. 6262 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9401-C-89 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «KRAG JORGENSEN» MOD. 1898/1901
Calibro: 30-40
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1116
Funzionamento: A RIPEZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: KITZMUELLER LEONHARD IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

---

N. 6263 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «JOSEF JUST» MOD. 33
Calibro: 12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

---

N. 6264 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «JOSEF JUST» MOD. 33
Calibro: 20/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **6265** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2946-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «JOSEF JUST» MOD. 33
Calibro: 20,7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

---

N. **6266** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2657-C-79 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «CZ» MOD. 83
Calibro: MM. 7,65 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 96
Lunghezza dell'arma: MM. 172
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
Stato o Stati da cui è importata: CECOSLOVACCHIA
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.d.f.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

---

N. **6267** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559-C-50.914-C-78 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «MAPIZ» MOD. 403 OXFORD SAFARI (BATTERIE TIPO HANSON DELAY)
Calibro: 416 RIGBY
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MAPIZ»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

---

N. **6268** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559-C-50.914-C-78 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «MAPIZ» MOD. 403 OXFORD SAFARI (BATTERIE TIPO HOLLAND & HOLLAND)
Calibro: 416 RIGBY
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MAPIZ»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **6269** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.914-C-78 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «MAPIZ» MOD. KONIG - AFRICA
Calibro: MM. 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MAPIZ»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

---

N. **6270** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.914-C-78 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «MAPIZ» MOD. KONIG - AFRICA
Calibro: 416 RIGBY
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MAPIZ»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

---

N. **6271** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.» MOD. 412 S EXPRESS (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA MANUALE)
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

---

N. **6272** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.» MOD. 412 S EXPRESS (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA AUTOMATICA)
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6273 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.» MOD. 412 S EXPRESS (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA MANUALE)
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

---

N. 6274 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.» MOD. 412 S EXPRESS (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA MANUALE)
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

---

N. 6275 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.» MOD. 412 S (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA MANUALE)
Calibro: 12/5,6 × 52 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

---

N. 6276 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.» MOD. 412 S (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA AUTOMATICA)
Calibro: 12/5,6 × 52 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6277 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.» MOD. 412 S (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA MANUALE)
Calibro: 12/6,5 × 55
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

---

N. 6278 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE SOVRAPPOSTO COMBINATO
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.» MOD. 412 S (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA MANUALE)
Calibro: 12/6,5 × 55
Numero delle canne: DUE (UNA RIGATA, L'ALTRA LISCIA CON STROZZATORI INTERCAMBIABILI)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

---

N. 6279 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.» MOD. 412 S (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA AUTOMATICA)
Calibro: 12/6,5 × 55
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

---

N. 6280 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE SOVRAPPOSTO COMBINATO
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.» MOD. 412 S (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA AUTOMATICA)
Calibro: 12/6,5 × 55
Numero delle canne: DUE (UNA RIGATA, L'ALTRA LISCIA CON STROZZATORI INTERCAMBIABILI)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **6281** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.» MOD. 412 S (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA MANUALE)
Calibro: 12/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

---

N. **6282** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.» MOD. 412 S (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA AUTOMATICA)
Calibro: 12/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

---

N. **6283** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.» MOD. 412 S (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA MANUALE)
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

---

N. **6284** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.» MOD. 412 S (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA AUTOMATICA)
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **6285** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.» MOD. 412 S (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA MANUALE)
Calibro: 12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

---

N. **6286** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.» MOD. 412 S (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA AUTOMATICA)
Calibro: 12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

---

N. **6287** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.» MOD. 412 S (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA MANUALE)
Calibro: 12/30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

---

N. **6288** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.» MOD. 412 S (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA AUTOMATICA)
Calibro: 12/30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **6289** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.» MOD. 412 S (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA MANUALE)
Calibro: 12/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

---

N. **6290** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.» MOD. 412 S (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA AUTOMATICA)
Calibro: 12/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

---

N. **6291** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.» MOD. 412 S (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA MANUALE)
Calibro: 12/223 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

---

N. **6292** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.» MOD. 412 S (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA AUTOMATICA)
Calibro: 12/223 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **6293** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.» MOD. 412 S (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA MANUALE)
Calibro: 12/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

---

N. **6294** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.» MOD. 412 S (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA AUTOMATICA)
Calibro: 12/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

---

N. **6295** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.» MOD. 412 S (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA MANUALE)
Calibro: 12/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

---

N. **6296** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5793-C-84 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.» MOD. 412 S (TACCA DI MIRA SU ALZO A FOGLIETTA - SICUREZZA AUTOMATICA)
Calibro: 12/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 6297 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «STAR» MOD. STARLITE
Calibro: MM. 6,35
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 56
Lunghezza dell'arma: MM. 112
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

---

N. 6298 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2408-C-79 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «HERBERT SCHEIRING JUN.» MOD. CERVO
Calibro: MM. 8 × 75 R/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI TITOLARE DELL'ARMERIA «FESTI FAUSTO GIANNI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

---

N. 6299 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2408-C-79 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «HERBERT SCHEIRING JUN.» MOD. GAMS
Calibro: MM. 6 × 62 FRERES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI TITOLARE DELL'ARMERIA «FESTI FAUSTO GIANNI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

---

N. 6300 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2408-C-79 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «WESTLEY RICHARDS» MOD. SAVANA
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 655
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI TITOLARE DELL'ARMERIA «FESTI FAUSTO GIANNI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6301 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2408-C-79 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FRANZ SODIA» MOD. 557 B
Calibro: MM. 6,5 × 57 R 22 L.R.
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: FESTI FAUSTO GIANNI TITOLARE DELL'ARMERIA «FESTI FAUSTO GIANNI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

---

N. 6302 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583-C-79 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. SUPER OLIMPIA (MIRA A DIOTTRA - MIRINO INTERCAMBIABILE IN TUNNEL)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FASANI ERNESTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «P. BERETTA S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

---

N. 6303 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. STEINBOCK
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA A FORMA ESTERNA TONDA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1260
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

---

N. 6304 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. PHANTOM
Calibro: MM. 6,5 × 68
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1185
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6305 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. GHEPARD
Calibro: 270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

---

N. 6306 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4360-C-81 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MA.TE.BA.» MOD. 2006 C
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 153
Lunghezza dell'arma: MM. 290
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GHISONI EMILIO TITOLARE DELLA DITTA «MA.TE.BA.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

*Nota:* l'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

---

N. 6307 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «DRULOV» MOD. DU 10 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 200
Lunghezza dell'arma: MM. 290
Funzionamento: A GAS COMPRESSO $CO_2$
Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
Stato o Stati da cui è importata: CECOSLOVACCHIA
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.d.f.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 10

*Nota:* l'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

---

N. 6308 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4532-C-81 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ANSCHUTZ» MOD. SUPERAIR 2001 D RT
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 880
Lunghezza dell'arma: MM. 1310
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: FIOCCHI PAOLO PRESIDENTE DELLA DITTA «FIOCCHI MUNIZIONI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 11

*Nota:* l'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6309 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2584-C-79 in data 10 gennaio 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TANFOGLIO GIUSEPPE» MOD. GT 22 T (TACCA DI MIRA REGOLABILE IN ALTEZZA)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 150
Lunghezza dell'arma: MM. 225
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO MASSIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TANFOGLIO GIUSEPPE»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

*Nota:* l'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

## NOTE

Al n. 2798 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione doppia azione «COLT» mod. Python Blue 8' cal. 357 Magnum (canna mm 203,2).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione doppia azione «COLT» mod. Python 8' Inox (tacca di mira regolabile) cal. 357 Magnum (canna mm 203).

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 15 dicembre 1989.

Al n. 5886 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «A.M.T.» mod. Colt 1911 Government cal. 45 HP (canna mm 124).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica, singola azione «I.A.I. IRWINDALE ARMS INC.» mod. Government cal. 45 HP (canna mm 127).

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 15 dicembre 1989.

Al n. 5887 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «A.M.T.» mod. Hardballer Long Slide cal. 45 HP (canna mm 180).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «I.A.I. IRWINDALE ARMS INC.» mod. Hardballer Long Slide cal. 45 HP (canna mm 178).

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 15 dicembre 1989.

Al n. 3811 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione lanciarazzi «GUN TOYS» mod. Single Action/200 cal. 380 da salve (canna mm 125).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione singola azione lanciarazzi «UMAREX» mod. army 45 cal. 380 da salve (canna mm 125).

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 15 dicembre 1989.

Al n. 3428 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica «BENELLI» mod. MP3 S cal. 32 Smith & Wesson Lungo Wad Cutter (canna mm 140).

La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 15 dicembre 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000359 del 19 settembre 1989, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 5041 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica «BENELLI» mod. MP 90 S cal. 32 Smith & Wesson Lungo Wad Cutter (canna mm 115).

La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 15 dicembre 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000359 del 19 settembre 1989, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 5040 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica «BENELLI» mod. MP 90 S cal. 22 Short (canna mm 115).

La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 15 dicembre 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000359 del 19 settembre 1989, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 29 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica «BERNARDELLI V.» mod. AMR cal. mm 7,65 (canna mm 152,4).

La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 15 dicembre 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000359 del 19 settembre 1989, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 2413 del Catalogo è iscritta la carabina semiautomatica «MARLIN» mod. Clenfield 60 cal. 22 L.R. (canna mm 559).

La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 15 dicembre 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000359 del 19 settembre 1989, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 2414 del Catalogo è iscritta la carabina semiautomatica «MARLIN» mod. 990 cal. 22 L.R. (canna mm 559).

La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 15 dicembre 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000359 del 19 settembre 1989, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 2415 del Catalogo è iscritta la carabina semiautomatica «MARLIN» mod. 995 cal. 22 L.R. (canna mm 450).

La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 15 dicembre 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000359 del 19 settembre 1989, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 3026 del Catalogo è iscritta la carabina monocolpo ad aria compressa «WEIHRAUCH» mod. HW 80 cal. mm 4,5 (canna mm 500).

La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 15 dicembre 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000359 del 19 settembre 1989, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 3027 del Catalogo è iscritta la carabina monocolpo ad aria compressa «WEIHRAUCH» mod. HW 80 cal. mm 5,5 (canna mm 500).

La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 15 dicembre 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000359 del 19 settembre 1989, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 3314 del Catalogo è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «MARLIN» mod. 780 cal. 22 L.R. (canna mm 560).

La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 15 dicembre 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000359 del 19 settembre 1989, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 3933 del Catalogo è iscritta la carabina monocolpo ad aria compressa «H. WEIHRAUCH» mod. HW 77 cal. mm 4,5 (canna mm 470).

La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 15 dicembre 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000359 del 19 settembre 1989, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 3934 del Catalogo è iscritta la carabina monocolpo ad aria compressa «H. WEIHRAUCH» mod. HW 77 cal. mm 5,5 (canna mm 470).

La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 15 dicembre 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000359 del 19 settembre 1989, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 4479 del Catalogo è iscritta la pistola monocolpo ad aria compressa «WEIHRAUCH» mod. HW 45 cal. mm 4,5 (canna mm 170).

La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 15 dicembre 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000359 del 19 settembre 1989, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 4852 del Catalogo è iscritta la carabina ad aria compressa «WEIHRAUCH» mod. HW 85 cal. mm 4,5 (canna mm 500).

La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 15 dicembre 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano di cui alla lettera n. 000359 del 19 settembre 1989, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 4853 del Catalogo è iscritta la carabina monocolpo ad aria compressa «WEIHRAUCH» mod. HW 85 cal. mm 5,5 (canna mm 500).

La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 15 dicembre 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000359 del 19 settembre 1989, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 5037 del Catalogo è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «FEINWERKBAU» mod. 2006 cal. 22 L.R. (canna mm 670).

La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 15 dicembre 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000359 del 19 settembre 1989, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 5345 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «SMITH & WESSON» mod. 422 cal. 22 L.R. (canna mm 114).

La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 15 dicembre 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000359 del 19 settembre 1989, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 5346 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «SMITH & WESSON» mod. 422 (tacca di mira regolabile) cal. 22 L.R. (canna mm 114).

La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 15 dicembre 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000359 del 19 settembre 1989, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 5347 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «SMITH & WESSON» mod. 422 cal. 22 L.R. (canna mm 152).

La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 15 dicembre 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000359 del 19 settembre 1989, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 5348 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione doppia azione «SMITH & WESSON» mod. 15 cal. 38 Special (canna mm 152,4).

La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 15 dicembre 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000359 del 19 settembre 1989, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 5033 del Catalogo è iscritta la carabina a caricamento successivo e singolo (manuale) «A.C.A.» mod. F.V.G. 100 cal. mm 6 PPC (canna mm 650).

La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 15 dicembre 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000359 del 19 settembre 1989, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 5034 del Catalogo è iscritta la carabina a caricamento successivo e singolo (manuale) «A.C.A.» mod. F.V.G. 100 cal. 308 Winchester (canna mm 650).

La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 15 dicembre 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000359 del 19 settembre 1989, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 5171 del Catalogo è iscritta la carabina a caricamento successivo e singolo (manuale) «A.C.A.» mod. F.V.G. 200 cal. mm 6 PPC (canna mm 650).

La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 15 dicembre 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000359 del 19 settembre 1989, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 5172 del Catalogo è iscritta la carabina a caricamento successivo e singolo (manuale) «A.C.A.» mod. F.V.G. 200 cal. 308 Winchester (canna mm 650).

La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 15 dicembre 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000359 del 19 settembre 1989, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

---

*RETTIFICHE*

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1990, dove è scritto: *87°* Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, leggasi: *88°* Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 5199 del Catalogo dove è scritto: Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA), leggasi: Funzionamento: SEMIAUTOMATICO.

Al n. 6012 del Catalogo dove è scritto: Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA, leggasi: Stato o Stati da cui è importata: CANADA.

Al n. 4144 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «GRUNING-ELMIGER AG» MOD. 300 STANDARD UIT, leggasi: Denominazione: «GRUNIG-ELMIGER AG» MOD. 300 STANDARD UIT.

Al n. 847 del Catalogo dove è iscritto il Fucile a caricamento successivo e singolo (manuale) «CONCARI» Mod. Jaguar (doppio grilletto con stecher) cal. mm 6,5 × 68 (canna mm 700), deve essere inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di conversione idonea ad impiegare la cartuccia in cal. mm 7 × 64 (con canna di mm 650).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 15 dicembre 1989.

Ai numeri 4457, 4458, 4459, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473 e 4474 del Catalogo, deve essere inserita la seguente nota: L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

**90A0534**

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

**Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Coop. agricola La Montana - Soc. coop. a r.l.», in Gemona del Friuli e nomina del commissario governativo**

Con deliberazione n. 56 dell'11 gennaio 1990, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Coop. agricola La Montana - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gemona del Friuli, costituita il 24 febbraio 1988 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato il commissario governativo, per la durata di un anno, il dott. Luigi Jannacone con studio in Udine, via Roma n. 36.

**90A0580**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: | | |
| - annuale | L. | 296.000 |
| - semestrale | L. | 160.000 |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | | |
| - annuale | L. | 52.000 |
| - semestrale | L. | 36.000 |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | |
| - annuale | L. | 166.000 |
| - semestrale | L. | 88.000 |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| - annuale | L. | 52.000 |
| - semestrale | L. | 36.000 |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| - annuale | L. | 166.000 |
| - semestrale | L. | 90.000 |
| **Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| - annuale | L. | 556.000 |
| - semestrale | L. | 300.000 |

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* | L. | 2.400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.100 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.100 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 100.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.100 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 60.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 6.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | Prezzi di vendita Italia | Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 | 6.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 255.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 155.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.200 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:**

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

**N. B. —** ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 0 3 1 0 9 0 0 1 0 0 0 *

**L. 1.000**